

Aeeg Deliberazione n. 6/2013/R/COM

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATE NEI GIORNI DEL 20 MAGGIO 2012 E SUCCESSIVI

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), con la Delibera n. 6 del 17 gennaio 2013, ha fissato le agevolazioni previste per le popolazioni residenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, in relazione alle forniture del servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura e depurazione). Le agevolazioni previste vengono applicate con le modalità di seguito specificate.

Soggetti beneficiari delle agevolazioni

L'autorità individua soggetti aventi **automaticamente diritto** alle agevolazioni e soggetti, invece, che possono beneficiare delle agevolazioni facendone **richiesta**. Questo è il caso di chi, trovandosi con un'immobile inagibile a causa del sisma, ha attivato, sempre in uno dei comuni interessati dal provvedimento, una nuova utenza, ma per un punto di fornitura diverso.

APPLICAZIONE AUTOMATICA

Le agevolazioni si applicano **automaticamente** alle utenze **del servizio idrico integrato** attive nei comuni colpiti dagli eventi sismici che risultavano già esistenti alla data del 19 maggio 2012, fino ad eventuale cambio di titolarità del relativo punto di fornitura o site nei moduli temporanei abitativi, ivi incluse le utenze relative ai servizi generali dei suddetti moduli abitativi;

APPLICAZIONE SOLO SU RICHIESTA (NON AUTOMATICA)

Le agevolazioni si applicano **solo su richiesta** alle utenze site nei comuni colpiti dal terremoto del maggio 2012, **attivate dopo il 19 maggio 2012**, per **punti di fornitura diversi da quelli originari**, qualora i soggetti titolari del punto di fornitura alla data del 19 maggio 2012 fossero titolari di utenze nei comuni colpiti dagli eventi sismici, in immobili che risultano ora inagibili.

I soggetti interessati al riconoscimento delle agevolazioni devono presentare agli sportelli del Gruppo Sisam:

- copia dell'atto di certificazione del Comune, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare;
- autocertificazione che, in relazione alla utenza dell'unità immobiliare inagibile, non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura;
- elementi identificativi del contratto di fornitura;
- autocertificazione che l'unità immobiliare è la casa di residenza;
- autocertificazione di aver risieduto alla data del 19 maggio 2012 in uno dei comuni colpiti dal sisma.

Agevolazioni per la fornitura del servizio idrico integrato

Con riferimento alle utenze del servizio idrico integrato:

1. attive nei comuni colpiti dagli eventi sismici che risultavano già esistenti alla data del 19 maggio 2012, fino ad eventuale cambio di titolarità del relativo punto di

- fornitura;
2. site nei moduli temporanei abitativi, ivi incluse le utenze relative ai servizi generali dei suddetti moduli abitativi;
 3. site nei comuni colpite dagli eventi sismici, diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), per punti di fornitura diversi da quelli originari, qualora nella titolarità di soggetti che alla data del 19 maggio 2012 erano titolari di dette utenze nei comuni colpiti dagli eventi sismici in immobili che risultano inagibili o di soggetti comunque residenti nell'unità immobiliare servita dalle medesime utenze.

nel periodo dal 20 maggio 2012 al 19 maggio 2014:

- a) le componenti tariffarie riferite alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione **sono applicate nella misura ridotta del 50%**,
- b) **non si applica la componente tariffarie UI1** istituita per l'adeguamento dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato e pari a 0,05 centesimi di euro/mc dal 1 gennaio 2013,
- c) per l'allacciamento e l'attivazione del servizio idrico integrato a moduli temporanei abitativi ovvero le nuove connessioni, le voltture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze domestiche site nei comuni colpiti dagli eventi sismici, diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), per punti di fornitura diversi da quelli originari, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dai gestori del servizio.
- d) Per le prestazioni di cui al precedente comma i gestori non possono richiedere contributi al soggetto realizzatore delle unità immobiliari.
- e) Le disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze del servizio idrico integrato nei moduli temporanei abitativi sono effettuate senza oneri a carico dell'utente finale relativamente ai corrispettivi normalmente applicati sulla base delle rispettive prassi commerciali, dai gestori del servizio.

Modalità di pagamento delle fatture sospese

Le fatture del Gruppo Sisam emesse o scadenti nel semestre che va dal 20 maggio 2012 al 20 novembre 2012 sono state oggetto della sospensione dei termini di pagamento a suo tempo decretata dall'AEEG. Gli importi relativi alle fatture del periodo 20 maggio – 20 novembre i cui termini di pagamento sono stati sospesi sono rateizzate su un periodo minimo pari a 12 (dodici) mesi, decorrenti dal 16/01/2013, senza il pagamento di interessi a carico dell'utente finale

La rateizzazione non è prevista per importi minimi inferiori a 50€

Nella prima fattura utile saranno fornite le informazioni relative alla rateizzazione

Le rate saranno di **importo costante**

E' fatta salva la facoltà per l'utente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o rateizzata in un periodo inferiore ovvero per il gestore di offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per l'utente finale.

Si ricorda che maggiore informazione potranno essere richieste agli sportelli del Gruppo Sisam